



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/305 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni operative, l'obbligo di rappresentatività e gli obblighi di segnalazione connessi all'obbligo del conto attivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 *ter* del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede che le controparti che devono detenere un conto attivo a norma dell'articolo 7 bis del medesimo regolamento comunichino ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui al suddetto articolo 7 bis. Tali obblighi sono stabiliti, tra l'altro, all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), del medesimo regolamento. Gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono di natura operativa, mentre l'obbligo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera d), richiede che le negoziazioni compensate nel conto attivo siano rappresentative dei contratti derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi o dei derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica.
- (2) Al fine di garantire che le controparti con un maggior numero di negoziazioni nei loro portafogli siano soggette a condizioni operative e obblighi di segnalazione più rigorosi rispetto alle controparti con un minor numero di negoziazioni, il presente regolamento prevede un trattamento diverso tra le controparti per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012. L'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere a) e c), di tale regolamento stabilisce requisiti che sono specificati ulteriormente nel presente regolamento. Tuttavia, data la natura universale di tali requisiti, non sarebbe opportuno differenziarli in base alle dimensioni dei portafogli delle diverse controparti. Per quanto concerne l'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7 *ter* del medesimo regolamento, il presente regolamento stabilisce norme minime che dovrebbero applicarsi a tutte le controparti. Sarebbe sproporzionato richiedere un trattamento più rigoroso per le controparti con un maggior numero di negoziazioni.
- (3) L'obbligo operativo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 richiede che il conto attivo sia operativo in permanenza. A tal fine, le controparti interessate dovrebbero disporre dei necessari dispositivi giuridici e tecnici. Al fine di evitare costi e oneri inutili per tali controparti, è opportuno che esse trasmettano alle rispettive autorità competenti la documentazione attestante il rispetto delle condizioni operative, direttamente o indirettamente tramite i loro partecipanti diretti, valutato nel contesto delle verifiche di dovuta diligenza e delle procedure di *onboarding* all'atto dell'apertura di nuovi conti di compensazione.
- (4) Al fine di garantire che la prima condizione operativa sia soddisfatta e che il conto attivo sia operativo in permanenza, le controparti dovrebbero essere tenute a dimostrare di disporre dei dispositivi giuridici e tecnici che consentono la prestazione di servizi di compensazione per i pertinenti contratti derivati presso una CCP dell'UE, direttamente o tramite un partecipante diretto. Tali controparti dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità competenti la documentazione attestante il rispetto delle condizioni operative, direttamente o indirettamente tramite i loro partecipanti diretti, nell'ambito delle loro normali verifiche di dovuta diligenza e delle loro procedure di *onboarding* all'atto dell'apertura di nuovi conti di compensazione, al fine di evitare di generare costi e oneri inutili per le controparti.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>.

- (5) L'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 impone alle controparti di disporre di sistemi e risorse per essere operativamente in grado di utilizzare il conto attivo, anche con un breve preavviso, per grandi volumi di contratti derivati. L'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento impone che tutte le nuove negoziazioni nei contratti derivati possano essere compensate nel conto attivo in qualsiasi momento. Le controparti dovrebbero pertanto disporre dei sistemi interni e delle risorse dedicate necessari per monitorare le proprie esposizioni, nonché dei dispositivi interni per utilizzare il conto in caso di aumento dei volumi di compensazione, compresa la possibilità di valutare eventuali ostacoli giuridici o operativi che potrebbero impedire loro di prendere in carico operazioni aggiuntive in quantità significativa o compromettere la loro capacità in tal senso.
- (6) L'articolo 7 bis, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede che il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento sia sottoposto a prove di stress almeno una volta all'anno. A tal fine le controparti dovrebbero effettuare prove tecniche e funzionali sulla loro connettività informatica con la CCP autorizzata o con i loro partecipanti diretti e clienti che prestano a loro volta servizi di compensazione per i clienti. Al fine di confermare la capacità operativa del proprio conto attivo e la capacità di resistere a forti aumenti di volume con un breve preavviso, le controparti dovrebbero dimostrare all'autorità nazionale competente di avere effettuato tali prove tecniche e funzionali.
- (7) L'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012 impone alle controparti di garantire che le negoziazioni compensate nel conto attivo siano rappresentative dei contratti derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi o dei derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica. A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 8, secondo comma, l'ESMA è tenuta a garantire tale rappresentatività selezionando al massimo tre diverse categorie di contratti derivati, con un limite di quattro fasce di scadenza, e specificando le diverse fasce di dimensione delle negoziazioni, con un limite di tre fasce. Le categorie di contratti derivati dovrebbero essere scelte in modo tale da garantire che i conti attivi interessati comprendano quante più categorie possibili di derivati su tassi di interesse già soggette all'obbligo di compensazione. Si dovrebbe inoltre evitare che i derivati siano aggregati in categorie non aventi caratteristiche essenziali comuni, prevedendo nel contempo la possibilità di adattare meglio la relativa rappresentatività delle operazioni compensate nei conti attivi a ciascun mercato specifico, tenendo conto delle rispettive dimensioni, liquidità e crescita nonché del livello di attività di ciascun servizio di compensazione ritenuto di notevole importanza sistemica rispetto all'attività delle CCP dell'Unione. Infine la metodologia per la selezione delle categorie di contratti derivati dovrebbe essere flessibile e adeguata alle esigenze future, tenere conto degli sviluppi del mercato e adattarsi all'evoluzione del grado di importanza sistemica delle CCP di paesi terzi e garantire che i relativi rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri siano sufficientemente attenuati. Per questo motivo, tenuto conto delle categorie di derivati già soggette all'obbligo di compensazione, della loro rispettiva liquidità e della loro importanza relativa, è opportuno definire tre categorie per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, due categorie per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi e due categorie per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro.
- (8) Al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle negoziazioni, le fasce di scadenza e le fasce di dimensione delle negoziazioni delle sottocategorie più importanti per ogni categoria di derivati, il numero delle sottocategorie più importanti e le durate del periodo di riferimento per ciascun servizio di compensazione ritenuto di notevole importanza sistemica dovrebbero basarsi sulla rispettiva liquidità e sulla distribuzione tipica tra i partecipanti al mercato. Poiché l'universo delle negoziazioni tipiche varia notevolmente tra le categorie di derivati considerate, è opportuno che le sottocategorie più importanti che le controparti devono scegliere siano cinque per ciascuna delle tre categorie selezionate di derivati su tassi di interesse denominati in euro, una per ciascuna delle due categorie selezionate di derivati su tassi di interesse denominati in zloty polacchi e quattro per ciascuna delle due categorie selezionate di derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro.
- (9) Al fine di evitare che le controparti siano costrette a compensare determinati prodotti derivati nell'Unione che non compensano mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica, le controparti dovrebbero determinare le sottocategorie più importanti per ogni categoria di contratti derivati a seconda della loro attività di compensazione in ciascuna categoria di derivati soggetta all'obbligo del conto attivo.

- (10) Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano delle informazioni necessarie per valutare il rispetto dell'obbligo del conto attivo di cui all'articolo 7 *bis* del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti dovrebbero calcolare la propria attività e le proprie esposizioni al rischio nelle categorie di derivati interessate e fornire alla rispettiva autorità competente dati aggregati su tali categorie, compresa una ripartizione per CCP. Tale comunicazione dovrebbe inoltre contenere informazioni che consentano all'autorità competente di valutare in che modo le controparti soddisfano le condizioni operative e l'obbligo di rappresentatività di cui alla prescrizione relativa al conto attivo, compreso il numero di operazioni compensate nei conti attivi delle controparti e le sottocategorie selezionate.
- (11) A norma dell'articolo 7 *ter* del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti sono tenute a comunicare alla rispettiva autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo ogni sei mesi. Tuttavia, affinché le autorità competenti possano valutare se le controparti interessate rispettano l'obbligo del conto attivo dall'inizio delle operazioni, la prima segnalazione dovrebbe riguardare il periodo a partire dal quale le controparti diventano soggette agli obblighi di segnalazione in merito al conto attivo fino alla successiva data di segnalazione.
- (12) Al fine di garantire una segnalazione efficace, è necessario stabilire modelli per tali segnalazioni.
- (13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (14) Prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento, l'ESMA ha consultato l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha tenuto conto dell'agenda generale di semplificazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione, e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CONDIZIONI OPERATIVE

Articolo 1

Requisiti riguardanti gli accordi contrattuali, le relative politiche e procedure e la connettività informatica

Le controparti soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 dimostrano alle rispettive autorità competenti di disporre di quanto segue:

- a) un accordo contrattuale che specifichi le modalità di accesso e di utilizzo di un conto attivo presso una CCP autorizzata, anche in relazione ai conti in contanti e di garanzia reale, in modo diretto tramite un partecipante diretto, oppure tramite un cliente che presta servizi di compensazione per i clienti nelle categorie di contratti derivati di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012;

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- b) politiche e procedure interne relative agli accordi contrattuali di cui alla lettera a);
- c) un ambiente informatico sufficiente per connettersi al conto attivo direttamente presso una CCP autorizzata oppure tramite un partecipante diretto o un cliente che presta servizi di compensazione per i clienti e far fronte ai volumi imposti da detto regolamento.

Articolo 2

Requisiti riguardanti la capacità operativa della controparte di sostenere un forte aumento dell'attività di compensazione e un ampio flusso di operazioni in un breve periodo di tempo

1. Le controparti soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 dimostrano alle rispettive autorità competenti di disporre di quanto segue:

- a) sistemi interni che monitorano le esposizioni della controparte;
- b) dispositivi interni per sostenere un ampio flusso di operazioni proveniente da posizioni detenute in un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012 in diversi scenari che valutano eventuali ostacoli giuridici e operativi che impedirebbero il trasferimento di tali posizioni;
- c) le risorse umane necessarie per sostenere il corretto funzionamento degli accordi di compensazione in qualsiasi momento, anche nei casi in cui il conto debba sostenere:
 - i) un ampio spostamento di posizioni provenienti da un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - ii) un ampio afflusso di nuove negoziazioni nei contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- d) una dichiarazione scritta della CCP, del partecipante diretto o del prestatore di servizi di compensazione per i clienti, attestante che la CCP ha la capacità operativa di compensare uno degli importi seguenti:
 - i) tre volte il valore nozionale lordo compensato dalla CCP per tutti i partecipanti diretti, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure
 - ii) la somma del valore nozionale lordo totale compensato dalla CCP e da CCP con un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa individuato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012 per tutti i partecipanti diretti, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- e) una dichiarazione scritta della controparte attestante che la controparte stessa o il suo prestatore di servizi di compensazione ha la capacità operativa di compensare uno degli importi seguenti:
 - i) tre volte il valore nozionale lordo compensato nel conto dalla controparte, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure
 - ii) il valore nozionale lordo totale compensato dalla controparte, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Le dichiarazioni scritte di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), confermano che l'aumento dell'attività di compensazione può avere luogo entro un mese.

3. Il requisito della forma scritta di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), può essere soddisfatto mediante un adeguato documento elettronico con firma elettronica qualificata.

Articolo 3

Prove di stress delle condizioni operative del conto attivo

Le prove di stress di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 consistono in prove tecniche e funzionali che verificano la capacità operativa e il funzionamento della connettività informatica con la CCP, direttamente o indirettamente, con il partecipante diretto o il cliente che presta servizi di compensazione per i clienti conformemente all'articolo 1.

Tali prove tecniche e funzionali dimostrano all'autorità competente che il conto della controparte può far fronte a un aumento sostanziale dell'attività di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Le prove sono effettuate annualmente.

CAPO II

OBBLIGO DI RAPPRESENTATIVITÀ

Articolo 4

Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro

1. Le controparti soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 in ciascuna delle cinque sottocategorie più importanti presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati denominati in euro di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione ⁽³⁾.

2. Per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le controparti di cui a tale paragrafo individuano le cinque sottocategorie più importanti in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le cinque sottocategorie più importanti sono selezionate, per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra le sottocategorie indicate rispettivamente nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato I del presente regolamento e nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3.

3. Per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, il periodo di riferimento di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di:

- a) un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati;
- b) sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati.

4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le controparti sono in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e nelle scadenze medie delle negoziazioni tra i derivati compensati presso una CCP autorizzata e i derivati compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/oj).

Articolo 5

Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi

1. Le controparti soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 nella sottocategoria più importante presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati denominati in zloty polacchi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (*).
2. Per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1, le controparti di cui a tale paragrafo individuano la sottocategoria più importante in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012. La sottocategoria più importante è selezionata per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 tra le sottocategorie indicate rispettivamente nelle tabelle 4 e 5 dell'allegato I del presente regolamento e nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3.
3. Per i derivati su tassi di interesse denominati in zloty polacchi, il periodo di riferimento di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di 12 mesi.
4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le controparti sono in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e nelle scadenze medie delle negoziazioni tra i derivati compensati presso una CCP autorizzata e i derivati compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.

Articolo 6

Obbligo di rappresentatività per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro

1. Le controparti soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 in ciascuna delle quattro sottocategorie più importanti presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.
2. Per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento, le controparti di cui al paragrafo 1 del presente articolo individuano le quattro sottocategorie più importanti in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le quattro sottocategorie più importanti sono selezionate, per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento, tra le sottocategorie di cui alla tabella 7 dell'allegato I del presente regolamento per i derivati collegati all'Euribor nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 e tra le sottocategorie di cui alla tabella 8 dell'allegato I del presente regolamento per i derivati collegati allo EURSTR nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 4.
3. Per i derivati su tassi di interesse a breve termine collegati al tasso interbancario in euro (Euribor), il periodo di riferimento di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di:
 - a) un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati;
 - b) sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati.

(*) Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj).

4. Per i derivati su tassi di interesse a breve termine collegati allo euro short-term rate (EURSTR), il periodo di riferimento è di:

- a) sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati;
- b) 12 mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, le controparti sono in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni medie delle negoziazioni dei prodotti compensati presso una CCP autorizzata e dei prodotti compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 7

Segnalazione delle soglie aggregate ai fini della valutazione dell'osservanza dell'obbligo del conto attivo

1. Ogni sei mesi le controparti comunicano alla rispettiva autorità competente le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento sono comunicate a livello della controparte. Tuttavia se la controparte appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento sono comunicate anche a livello di eventuali imprese figlie all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 8

Segnalazione delle condizioni operative del conto attivo

1. Ogni sei mesi le controparti presentano all'autorità competente una dichiarazione scritta attestante l'osservanza degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.
2. Le controparti di cui al paragrafo 1 tengono a disposizione della rispettiva autorità competente la documentazione necessaria per dimostrare la propria conformità agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 9

Segnalazione in merito all'obbligo di rappresentatività

1. Ogni sei mesi le controparti comunicano all'autorità competente:
 - a) le sottocategorie più importanti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - b) il numero di negoziazioni compensate mediante servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa, come specificato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012, in ciascuna delle sottocategorie più importanti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, per categoria di contratti derivati e per periodo di riferimento;
 - c) il numero di negoziazioni compensate presso una CCP autorizzata, sulla base della media dei 12 mesi precedenti, in ciascuna delle sottocategorie più importanti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, per categoria di contratti derivati e per periodo di riferimento;
 - d) la durata del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

2. Le controparti segnalano all'autorità competente se il numero delle negoziazioni compensate in una sottocategoria dei contratti derivati di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte nei 12 mesi precedenti.
3. Ai fini del paragrafo 1, le controparti utilizzano, per ciascuna categoria di derivati, le tabelle di cui all'allegato III del presente regolamento, a seconda del caso.

Articolo 10

Modalità di segnalazione dalle controparti alle autorità competenti

1. Fatta salva la richiesta da parte delle autorità competenti di una maggiore frequenza delle segnalazioni a norma dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti presentano alle autorità competenti segnalazioni conformi ai modelli di cui agli allegati II e III del presente regolamento l'ultimo giorno di gennaio e l'ultimo giorno di luglio di ogni anno. Ciascuna segnalazione contiene le informazioni relative ai 12 mesi precedenti.
2. In deroga al paragrafo 1, la prima presentazione alle autorità competenti di dati conformi ai modelli di cui agli allegati II e III ha luogo alla prima data di segnalazione non anteriore a sei mesi a decorrere dal 26 febbraio 2026. I dati contengono informazioni relative all'intero periodo a decorrere da tale data fino alla data di segnalazione.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Categorie di derivati e relative sottocategorie ai fini dell'obbligo di rappresentatività

Tabella 1

Sottocategorie per Fixed-to-float in EUR

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-25M]	[25M-50M]	[50M+]
[0-5 A]			
[5 A-10 A]			
[10 A-15 A]			
[15 A+]			

Tabella 2

Sottocategorie per OIS in EUR

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-25M]	[25M-100M]	[100M+]
[0-1 A]			
[1 A-2 A]			
[2 A-5 A]			
[5 A+]			

Tabella 3

Sottocategorie per FRA in EUR

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-75M]	[75M-200M]	[200M+]
[0-6M]			
[6M-12M]			
[12M-18M]			
[18M+]			

Tabella 4

Sottocategorie per Fixed-to-float in PLN

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di PLN)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
Qualsiasi scadenza	

Tabella 5

Sottocategorie per FRA in PLN

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di PLN)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
Qualsiasi scadenza	

Tabella 6

Categorie di derivati per STIR in EUR

Esecuzione	Sottostante	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Tipo di valuta di regolamento	Opzionalità
Borse UE o di paesi terzi	Tasso di interesse a 3 mesi	Euribor	EUR	Valuta unica	Esclusa
Borse UE o di paesi terzi	Tasso di interesse a 3 mesi	EURSTR	EUR	Valuta unica	Esclusa

Tabella 7

Sottocategorie per STIR in EUR collegati all'Euribor

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
[0-6M]	
[6M-12M]	
[12M-24M]	
[24M+]	

Tabella 8

Sottocategorie per STIR in EUR collegati allo EURSTR

	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
[0-6M]	
[6M-12M]	
[12M-24M]	
[24M+]	

ALLEGATO II

Modelli di cui all'articolo 7

Tabella 1

Informazioni sulla controparte

	Campo	Dettagli da segnalare
1	Data di segnalazione	Data di presentazione della segnalazione all'autorità competente
2	Controparte soggetta ai requisiti relativi al conto attivo	L'identificativo della persona giuridica (LEI) della controparte di un'operazione su derivati che adempie l'obbligo di segnalazione mediante la segnalazione in questione. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.
3	Natura della controparte	Indicare se la controparte è una CCP, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 8) e 9) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento.
4	Entità all'interno del gruppo	Un elenco degli identificativi delle persone giuridiche (LEI) delle entità all'interno del gruppo.
5	Entità controllante capogruppo	L'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'entità controllante capogruppo.
6	Partecipante diretto	L'identificativo della persona giuridica (LEI) del partecipante diretto.

Tabella 2

Attività ed esposizioni al rischio

	Campo	Dettagli da segnalare	Totale		
1	Importo nozionale lordo in essere della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti nelle categorie di contratti derivati compensati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012	La somma aggregata dell'importo nozionale della gamba 1 e, se del caso, dell'importo nozionale della gamba 2 per i contratti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente segnalazione, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione ⁽¹⁾			
2	Dimensione 1 — Ripartizione del totale per categoria di derivati		IRD OTC IN EUR	IRD OTC IN PLN	STIR IN EUR

	Campo	Dettagli da segnalare	Totale								
3	Dimensione 2 — Ripartizione per CCP (UE/classe 2/classe 1) (segnalazione a livello del LEI della CCP)		CCP1	CCP2	...	CCP1	CCP2	...	CCP1	CCP2	...

(¹) Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).

ALLEGATO III

Segnalazione in merito all'obbligo di rappresentatività

[Da compilare con il numero di negoziazioni per sottocategoria, per ciascuna categoria di contratti derivati e per il periodo di riferimento applicabile.]

Tabella 1

Sottocategorie per Fixed-to-float in EUR

Periodo di riferimento							
Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>				CCP autorizzata a norma dell'articolo 14			
	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)				Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-25M]	[25M-50M]	[50M+]	Scadenza	[0-25M]	[25M-50M]	[50M+]
[0-5 A]				[0-5 A]			
[5 A-10 A]				[5 A-10 A]			
[10 A-15 A]				[10 A-15 A]			
[15 A+]				[15 A+]			

Tabella 2

Sottocategorie per OIS in EUR

Periodo di riferimento							
Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>				CCP autorizzata a norma dell'articolo 14			
	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)				Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-25M]	[25M-100M]	[100M+]	Scadenza	[0-25M]	[25M-100M]	[100M+]
[0-1 A]				[0-1 A]			
[1 A-2 A]				[1 A-2 A]			
[2 A-5 A]				[2 A-5 A]			
[5 A+]				[5 A+]			

Tabella 3

Sottocategorie per FRA in EUR

Periodo di riferimento							
Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>				CCP autorizzata a norma dell'articolo 14			
	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)				Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		
Scadenza	[0-75M]	[75M-200M]	[200M+]	Scadenza	[0-75M]	[75M-200M]	[200M+]
[0-6M]				[0-6M]			
[6M-12M]				[6M-12M]			
[12M-18M]				[12M-18M]			
[18M+]				[18M+]			

Tabella 4

Sottocategorie per Fixed-to-float in PLN

Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>		CCP autorizzata a norma dell'articolo 14	
	Dimensioni delle negoziazioni (in milioni di PLN)		Dimensioni delle negoziazioni (in milioni di PLN)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni	Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
Qualsiasi scadenza		Qualsiasi scadenza	

Tabella 5

Sottocategorie per FRA in PLN

Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>		CCP autorizzata a norma dell'articolo 14	
	Dimensioni delle negoziazioni (in milioni di PLN)		Dimensioni delle negoziazioni (in milioni di PLN)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni	Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
Qualsiasi scadenza		Qualsiasi scadenza	

Tabella 6

Sottocategorie per STIR in EUR collegati all'Euribor

Periodo di riferimento			
Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>		CCP autorizzata a norma dell'articolo 14	
	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni	Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
[0-6M]		[0-6M]	
[6M-12M]		[6M-12M]	
[12M-24M]		[12M-24M]	
[24M+]		[24M+]	

Tabella 7

Sottocategorie per STIR in EUR collegati allo EURSTR

Periodo di riferimento			
Servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i>		CCP autorizzata a norma dell'articolo 14	
	Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)		Dimensione delle negoziazioni (in milioni di EUR)
Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni	Scadenza	Qualsiasi dimensione delle negoziazioni
[0-6M]		[0-6M]	
[6M-12M]		[6M-12M]	
[12M-24M]		[12M-24M]	
[24M+]		[24M+]	